

Statuto

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata **"ASSOCIAZIONE MATTEO È CON NOI - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, o anche solo in forma abbreviata **"ASSOCIAZIONE MATTEO È CON NOI ETS"**, d'ora in avanti l'"Associazione".

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo "ETS".

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in **Torino**.

Sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero.

La variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Scopi, Finalità e Attività

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale ai sensi del D.lgs. 117/2017 – delle attività di interesse generale meglio infra individuate nei successivi paragrafi.

In particolare l'Associazione intende operare nel settore di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) del D.lgs.117/17, effettuando direttamente erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere e sostenere ogni possibile iniziativa volta a migliorare l'assistenza medica e sociale dei bambini e degli adolescenti affetti da leucemia, da altre patologie o da disabilità grave, e stimolare e potenziare la ricerca specifica in tale campo;
- promuovere iniziative assistenziali, sia direttamente che indirettamente, sotto il profilo morale e materiale al fine di predisporre progetti di aiuto per le famiglie in stato di disagio;
- fornire personale volontario per l'assistenza dei bambini, sollecitando, attraverso interventi presso gli enti competenti, il miglioramento delle strutture esistenti e sostenendo iniziative per crearne di nuove ed aggiornate;
- contribuire alla ricerca scientifica, alla diffusione della cultura sanitaria ed allo sviluppo delle attività di prevenzione;
- promuovere attività di aggiornamento per il personale della Scuola, per gli alunni e i genitori.

Inoltre, sempre nel perseguimento delle proprie finalità, all'interno dei progetti di aiuto per le famiglie, l'Associazione intende gestire e valorizzare l'orto didattico denominato **"L'Orto di Matteo"**, quale spazio educativo, ambientale e sociale, destinato alla promozione della cultura del verde, della sostenibilità e dell'inclusione sotto il profilo morale e materiale. In particolare, l'Associazione potrà:

- * curare e gestire l'orto didattico, promuovendo attività di coltivazione

biologica, tutela della biodiversità e rispetto dell'ambiente;

* installare e gestire arnie per l'apicoltura, svolgendo attività di educazione ambientale sul ruolo delle api e degli insetti impollinatori;

* organizzare attività educative, laboratori didattici e ricreativi per bambini, ragazzi e famiglie, anche in collaborazione con scuole ed enti del territorio;

* realizzare attività di inclusione sociale, ortoterapia, volontariato e aggregazione comunitaria a favore dei bambini e degli adolescenti affetti da leucemia, da altre patologie o da disabilità grave.

Per il raggiungimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. stipulare ogni più opportuno atto o contratto;

b. promuovere intese ovvero anche associarsi con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli dell'Associazione;

c. favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani o stranieri che operino per il raggiungimento di fini correlati o connessi a quelli dell'Associazione;

d. promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi a favore di progetti e iniziative ed attività di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa di settore;

e. partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative e/o societarie, enti e istituzioni, anche la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;

f. svolgere attività di studio, di promozione e divulgazione, anche a fini sociali e culturali, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e/o seminari, predisponendo pubblicazioni, saggi e/o siti internet ovvero concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

g. porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari.

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse – sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 117/17 – che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito dello stato italiano.

Articolo 5 - Volontari

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverli in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Articolo 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite, in particolare:

a) dalle quote di adesione annuali fissate dall'Assemblea;

b) dai contributi, delle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati interessati all'attività istituzionale;

c) dai proventi ottenuti da iniziative promosse dall'Associazione;

d) da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che potrà ricevere.

Il patrimonio dell'Associazione è inoltre costituito:

- a) da tutti i beni conferiti all'Associazione;
- b) dai versamenti dei soci in conto capitale;
- c) dai versamenti in conto capitale eseguiti da Enti e/o Istituti.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 7 – Soci

Il numero di soci è illimitato.

I soci si dividono in "fondatori" e "aderenti".

Entrambe le categorie partecipano all'assemblea.

Entrambe le categorie rispondono comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Possono essere soci aderenti dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 8 - Criteri di adesione all'Associazione - Criteri di perdita della qualifica di soci

L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto ed osservare regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si può perdere per le seguenti cause:

- a) recesso, da comunicarsi necessariamente per iscritto;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, conseguente a un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) morosità, per mancato pagamento della quota annuale;
- d) decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione;
- e) mortis causa.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 (sei) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Articolo 9 - Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

In modo particolare i soci hanno diritto:

- a) di partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- d) di esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni.

I soci sono obbligati:

- a) a osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) al pagamento, nel modo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa qualora prevista.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;

- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente dell'Associazione/Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- e) il Segretario dell'Associazione, in caso eventuale di nomina;
- f) il Tesoriere dell'Associazione, in caso eventuale di nomina.

Le cariche previste nel presente statuto sono di massima gratuite.

Ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, tuttavia, potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/17.

Ai membri degli organi dell'Associazione potranno, inoltre, essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Può essere ordinaria e straordinaria.

È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea tutti i soci, non appena deliberato il loro ingresso nell'Associazione, iscritti nel libro soci.

Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di un altro socio.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita al Presidente dell'Assemblea, la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti

e dissenzienti.

L'Assemblea nomina un segretario dell'adunanza e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Il Presidente al termine dell'Assemblea redige il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) approva gli eventuali regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito alla eventuale nomina del Segretario dell'Associazione e del Tesoriere dell'Associazione;
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio Presidente e il segretario verbalizzante.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, obbligatoriamente eletti tra i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri, ordinari e straordinari, per la gestione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; in sede di nomina possono essere, tuttavia, attribuiti ai singoli consiglieri, poteri speciali o poteri per singole categorie di atti.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni od esclusioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei soci provvede alla loro sostituzione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto e convocato dal Presidente.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. In questo caso, il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del segretario dell'adunanza all'uopo nominato, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

È ammessa inoltre la partecipazione alle riunioni anche a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita al Presidente la possibilità di verificare l'identità di chi partecipa e vota a distanza.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il domicilio dei Consiglieri, per tutti gli effetti previsti dal presente statuto, si intende eletto presso la sede dell'Associazione.

Articolo 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività dell'Associazione;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la

- determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è scelto fra i soci fondatori.

Il suo mandato dura tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere, se nominato;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Inoltre cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo al membro del Consiglio più anziano.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario, se nominato dall'Assemblea dei soci, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Tesoriere dell'Associazione

Il Tesoriere, se nominato dall'Assemblea dei soci, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

In particolare, il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Articolo 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale di Euro 150.000 (centocinquantamila);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per Euro 300.000 (trecentomila);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette) unità;

L'obbligo di cui al precedente paragrafo cessa se, per due esercizi

consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 117/2017;

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 19 – Estinzione o scioglimento - Devoluzione del patrimonio ad altro ente del Terzo Settore

L'estinzione dell'Associazione può avvenire, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, nei casi previsti dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 20 - Esercizio Finanziario e Bilancio - Divieto di distribuzione degli utili

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di

esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Le risorse dell'Associazione, comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente Articolo 4 (Scopi, Finalità e Attività).

È vietata, in ogni caso, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore dei soci fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 21 - Libri sociali

I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo dell'Associazione, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 22 – Norme Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.